



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

CAPO I
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Occupazione di suolo e spazio pubblico)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Giovinazzo si osservano le norme del presente Regolamento.

Nel presente Regolamento:

Per “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Per “zone di rilevanza storico-ambientale” si intendono quelle aree cittadine la cui connotazione è caratterizzata da tale aspetto peculiare e, più precisamente: il Borgo Antico (così come delimitato dal vigente P.R.G.), Piazza Vittorio Emanuele, Lungomare Marina Italiana e Lungomare Esercito Italiano, versante mare;

Per “particolari caratteristiche della strada” si intendono quelle che consentono forme atipiche di occupazione senza che sia procurato alcun intralcio a qualsiasi forma di circolazione;

Per “circolazione pedonale” si intende la possibilità di assicurare il libero transito dei pedoni, carrozzini per bambini, persone con limitata o impedita capacità motoria, carrozzelle per disabili;

Art. 2

(Concessione di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

La comunicazione è richiesta anche per le occupazioni di pronto intervento e quelle momentanee di cui alla lettera d), mentre la medesima non è richiesta per le occupazioni di cui alla lettera e) dell'art.25 del presente regolamento.

Art. 3

(Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

(Domanda di occupazione)

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.

In caso di trasmissione tramite il servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda deve contenere:

1. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
2. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
3. l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
4. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica.

Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

La domanda di cui all'art. 21 deve essere obbligatoriamente corredata oltre che da documentazione fotografica del sito da una piantina firmata da un tecnico abilitato, in scala 1/100 riprodotte l'area interessata dalla occupazione, con gli eventuali impedimenti e caratteristiche della stessa e deve riportare l'esatta raffigurazione dello spazio pubblico richiesto.

Art. 5

(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione le domande sono assegnate **al Comando di Polizia Municipale, a cura del quale verrà avviata l'istruttoria che dovrà acquisire per le richieste delle occupazioni permanenti e se necessari per le altre, il parere del Settore Tecnico per le valutazioni di carattere edilizio-urbanistico, oltre alla quantificazione dell'ammontare della tassa.**

Nelle ipotesi di occupazione permanente il provvedimento definitivo sarà trasmesso all'Ufficio Contratti per la redazione del contratto.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art.7 della Legge 241/90 viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dalla legge medesima.

Fatto salvo quanto eventualmente disposto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, o dalla data di presentazione dei documenti richiesti per la integrazione della domanda

Art. 6

(Rilascio dell'atto di concessione – suo contenuto)

Il Comando di Polizia Municipale, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.

L'atto di autorizzazione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque l'autorizzazione si intende rilasciata all'atto del ritiro.

Il mancato ritiro del predisposto atto di autorizzazione entro 15 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione.

Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata anche a sanatoria.

Nell'atto sono indicati: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

La concessione viene sempre accordata:

- 1. a termine, per la durata massima di anni 9 fatta eccezione per le occupazioni previste dall'art.21 che hanno durata massima di 1 anno;**
- 2. qualora non riguardi siti di particolare interesse storico, architettonico, ambientale o paesaggistico;**
- 3. senza pregiudizi dei diritti di terzi;**
- 4. con l'obbligo del soggetto autorizzato di riparare tutti i danni cagionati per effetto dell'occupazione assentita;**
- 5. con l'obbligo di esporre in luogo ben visibile al pubblico l'atto di concessione e di esibire a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, copia della planimetria dell'area occupata autorizzata;**
- 6. con l'obbligo di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di apposito contenitore per i rifiuti;**
- 7. con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.**

Resta a carico del soggetto autorizzato ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati a cose o persone e contestati da terzi per effetto dell'occupazione assentita.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche) ed in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana , di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Art. 7

(Durata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio della concessione aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%,.

Art. 8

(Obblighi del concessionario)

Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.

Esse si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizione legislative e regolamentari in materia.

Inoltre, ha l'obbligo di:

- a) **limitare l'occupazione allo spazio autorizzato;**
- b) **non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza;**

- c) **utilizzare lo spazio concesso solo per l'uso previsto nel provvedimento, curandone la manutenzione, la pulizia e l'ordine al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;**
- d) **eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per ripristinare, al termine dell'occupazione, lo spazio occupato;**
- e) **provvedere al versamento della tassa secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;**
- f) **osservare tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;**
- g) **conservare con cura l'originale del provvedimento di concessione e esibirlo agli Organi di controllo nel caso di richiesta da parte degli stessi;**
- h) **comunicare agli uffici competenti le variazioni della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante, nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo di autorizzazione.**

A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

Art. 9

(Decadenza della concessione)

Sono cause di decadenza della concessione:

1. le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto del rilascio;
2. le violazioni delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
3. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme o regolamenti vigenti;
4. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
5. mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 10

(Revoca della concessione)

La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

Il provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e di ripristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine, il Comando di Polizia Municipale si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico del titolare dell'autorizzazione.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

Art. 11

(Modifica, sospensione e rinuncia della concessione)

Il Comune, quando lo ritiene necessario ed, in particolare, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare o sospendere in qualsiasi momento, il provvedimento dirigenziale di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, per ragioni di ordine pubblico e nell'interesse della viabilità, nonché in caso di pubbliche manifestazioni, civili e religiose.

Il titolare della concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta al Comando di Polizia Municipale. Nella comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed al conseguente ripristino dell'area occupata; tale termine non dovrà superare, comunque, quello di durata dell'occupazione già prevista.

La rinuncia all'occupazione non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione. Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione, il titolare dell'autorizzazione restituirà, contestualmente alla comunicazione, l'originale del provvedimento ed avrà diritto al rimborso della tassa, se già versata.

Art. 12

(Rinnovo)

I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.

Il titolare della concessione, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di due mesi prima della scadenza dell'autorizzazione in atto.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i limiti stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 13

(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 14

(Autorizzazione ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 15

(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico)

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali **il Settore tecnico** detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc..

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità allo speciale regolamento che disciplina la materia.

Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Comunale.

Art. 16

(Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari)

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 17

(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un

punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri nel rispetto di eventuali divieti disposti dall'Autorità Comunale.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 18

(Esecuzione di lavori ed opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione (e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico).

Art. 19

(Occupazioni con Passi Carrabili o Accessi)

Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento di Passi Carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/1992, n.285 e successive modificazioni), del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n.495 e successive modificazioni).

Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionato".

Art. 20

(Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali)

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico – artistico – monumentale dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della legge 28/03/1991, n.112 e del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.M. n.248 del 04/06/1993.

Non è consentito l'uso di banchi, attrezzature e materiali che siano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione

Art. 21

(Concessioni di suolo pubblico per pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)

Le concessioni per le occupazioni effettuate da titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riguardano:

1. Occupazione della carreggiata stradale:

qualora le dimensioni del marciapiede non consentono di dare luogo ad occupazioni, ovvero qualora non esista marciapiede, può essere consentita l'occupazione della carreggiata stradale nel rispetto dei seguenti limiti e solo in zone a bassa densità di traffico veicolare:

a) le occupazioni della carreggiata dovranno essere rese visibili e sicure con l'uso di appositi sistemi e non dovranno determinare impedimenti allo scolo delle acque pluviali;

b) gli esercenti dovranno curare che tutti i sistemi adottati a garanzia della sicurezza dei pedoni e della circolazione veicolare siano costantemente tenuti in condizioni ottimali, pena la revoca immediata dell'autorizzazione;

c) ove siano realizzate isole pedonali sia a carattere permanente che temporaneo, potranno essere concesse occupazioni in deroga alle norme sancite dal Codice della Strada e ai principi fissati dal presente regolamento, a condizione che resti accessibile, libera e transitabile una parte adeguata della sede stradale per consentire la percorribilità ai mezzi di emergenza, e comunque non inferiore a mt. 2,50;

2. Occupazione dei marciapiedi:

I marciapiedi potranno essere occupati in adiacenza al fabbricato ove ha sede l'esercizio commerciale, purchè non sussistano altri tipi di impedimento sullo spazio rimanente e sia garantito uno spazio di passaggio di 120 cm., sempre nel massimo rispetto dei terzi e della collettività.

Nelle zone di rilevanza storico – ambientale, ovvero quando sussistano particolari condizioni geometriche della strada, possono essere ammesse occupazioni in deroga purchè venga garantita a cura dell'occupante una zona protetta in sicurezza di ampiezza non inferiore a cm. 120 che consenta la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria. La zona suddetta, in ogni caso, non deve essere inferiore a mt.1,20 di larghezza.

In dette zone, qualora il marciapiede antistante l'esercizio commerciale non consenta alcuna forma di occupazione, può essere autorizzata l'occupazione del suolo pubblico che fronteggia il locale al di là della sede viaria, semprechè sia consentita la circolazione dei pedoni e purchè il suolo occupabile non sia distante dal pubblico esercizio oltre i mt. 20. In questo caso particolare l'Amministrazione potrà autorizzare l'occupazione a seguito di parere sanitario favorevole.

In tutte le ipotesi di occupazione di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento, dovranno essere rispettati i seguenti principi di carattere generale:

- **le strutture poste sul suolo pubblico (sedie, tavolini, fioriere, griglie di delimitazione, etc.) devono essere tali da non costituire pericoloso ostacolo per l'utenza pedonale o veicolare e devono essere rimosse negli orari giornalieri non contemplati dall'autorizzazione.**
- **gli spazi occupati dovranno essere corredati da coperture (tende, ombrelloni etc.) della stessa estensione spaziale dell'area oggetto dell'occupazione ed elevarsi per un'altezza minima dal piano di calpestio pari a mt. 2,50.**
- **Le aree assentite dovranno sempre essere delimitate esternamente da una linea bianca di cm.10 di larghezza, qualora non vengano collocate strutture di perimetrazione.**
- **Le strutture poste su suolo pubblico, nelle autorizzazioni temporanee, dovranno essere tempestivamente rimosse nel periodo di non utilizzazione, con l'obbligo di ripristino della situazione preesistente.**
- **Le aree di suolo pubblico di cui possa essere autorizzata l'occupazione devono mantenere una distanza minima di mt. 5 dai principali siti di interesse storico, architettonico, culturale, ambientale, religioso e devono essere compatibili con la capacità di soddisfare adeguatamente le esigenze fisiologiche dell'utenza.**
- **Le aree autorizzate non potranno essere superiori al doppio della superficie interna destinata alla somministrazione.**

CAPO II – TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 22

(Disposizioni generali)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-window e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

La tassa non si applica ai passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto e di cui il Comune impedisca il ripristino per motivi storici o architettonici.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea. A tale scopo il territorio comunale è classificato nelle seguenti categorie:

☒ Categoria prima – centro abitato;

☒ Categoria seconda – rimanente territorio;

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metro lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiore a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superficie eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq..

Art. 23

(Tariffe)

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Si applicano le riduzioni previste dall'art.25. In tutti i casi, non considerati dal presente regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 24

(Tassa per le occupazioni temporanee - sua graduazione in rapporto alla durata)

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art.22 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati in riferimento alle singole fattispecie di occupazione.

In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%.

La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alla tariffa giornaliera per metro quadro:

DURATA OCCUPAZIONE

- fino a 18 ore

- oltre le 18 ore e fino a 24 ore

MISURE DI RIFERIMENTO

- riduzione del 25%

- tariffa ordinaria

- fino a 14 giorni
- non inferiore a 15 giorni
- tariffa ordinaria
- riduzione del 50%

Art. 25

(Riduzione della tassa)

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 50% per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- b) del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non utilizzabili e non utilizzati;
- c) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- d) del 65% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

Art. 26

(Esenzione della tassa)

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.Lgs. 15/11/1993, n.507, in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;
- b) commercio su aree pubbliche itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- e) occupazioni momentanee di durata non superiore a 24 ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- g) coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 27

(Denuncia e versamento della tassa)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione del Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla domanda l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La tassa, se d'importo superiore a Euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate, senza interesse, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nei mesi di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art.45, comma 8 del Decreto Legislativo n.507/93.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione in un'unica soluzione, con versamento anticipato, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 28

(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art.51 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 29

(Sanzioni)

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D. Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto del rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. del 03/03/1994 n.383 (e successive modificazioni), della L. 24/11/1981 n.689 (e successive modificazioni) e del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 (e successive modificazioni).

Art. 30

(Norme finali)

Vengono abrogati i precedenti Regolamenti comunali che disciplinano l'occupazione spazi ed aree pubbliche e l'applicazione della relativa tassa, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Art. 31

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento è pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.